



FONDAZIONE PSP
Promozione Salute e Prevenzione

La storia del riconoscimento dell'osteopatia. Il punto sull'attualità. Lo stato dell'arte

1984 » Nasce la formazione osteopatica in Italia
A cura di Diplomatisti Osteopati in Francia
Si possono iscrivere laureati in scienze motorie e fisioterapia.

1984-1994 » La formazione si allarga alle altre professioni sanitarie.

1994 » Comincia la formazione aperta anche ai possessori di diploma di scuola media superiore.

29 settembre 1989

Eddy De Forest

Pasquale D'antonio

Nasce il R.O.I.

REGISTRO DEGLI OSTEOPATI D'ITALIA



FONDAZIONE **PSP**
Promozione Salute e Prevenzione

QUALE TUTELA PER GLI OSTEOPATI?
NESSUNA NORMA

«Tu esisti ma non sei normato»
e non «tu non esisti»



Sono molto preoccupato perché si affacciano una serie di pratiche mediche che non sono scientificamente provate e convalidate, né con evidenze di efficacia né con prove di innocuità, tanto meno se rapportate alla medicina ufficiale. Tutto questo non può non preoccupare, anche perché il loro obiettivo è il riconoscimento della gratuità con l'inserimento di queste cure nel Servizio Sanitario Nazionale.

Girolamo SIRCHIA, Ministro della Salute
39mo congresso della Società Italiana
Ematologia
29 ottobre 2003

14 gennaio 2013 - La legge 4



6 giugno 2013 - La Norma UNI

LA LEGGE 4 DEL 14 GENNAIO 2013

(Professioni non regolamentate) professione non organizzata in ordini o collegi

Il professionista contraddistingue la propria attività in ogni documento o rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della presente legge

Costituire un'associazione a carattere professionale

- osservanza dei principi deontologici
- formazione permanente dei propri iscritti
- forme di garanzia a tutela degli utenti

LA NORMA UNI 11492

Per la prima volta definizioni ufficiali di:

OSTEOPATIA: Disciplina scientifica che si colloca nell'ambito della salute e che agisce nel campo della prevenzione, della tutela e del ripristino della salute della persona con un approccio manuale

OSTEOPATA: Figura professionale che opera nel campo della salute e che, sulla base di conoscenze ottenute attraverso un apprendimento formale e non formale, realizzato su modelli che fanno riferimento alle direttive della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), valuta in autonomia sulla persona la presenza di disfunzione somatica, come definita dai principi osteopatici, ed effettua dei trattamenti manuali necessari al suo superamento.

LA NORMA UNI 11492

L'osteopata ha il compito di:

- I. Accogliere la persona nel suo studio professionale e identificare il motivo per cui si è recata da lui
- II. Comprendere le aspettative della persona
- III. Individuare attraverso test osteopatici la disfunzione somatica. Praticare l'esame obiettivo osteopatico
- IV. Arrivare ad una diagnosi osteopatica utilizzando i cinque modelli principali
- V. Indirizzare la persona verso opportune figure sanitarie qualora le sue condizioni cliniche esulassero dalle conoscenze osteopatiche

LA NORMA UNI 11492

L'osteopata ha il compito di:

- VI. Informare la persona sul trattamento manuale osteopatico che gli verrà somministrato.
- VII. Effettuare sulla persona un trattamento osteopatico che consiste nell'applicazione di terapeutica di tecniche manuali finalizzate al miglioramento delle funzioni fisiologiche e dell'omeostasi della persona, alterate dalla disfunzione somatica
- VIII. Informare la persona sull'esito del trattamento
- IX. Concordare con la persona il programma per eventuali incontri successivi
- X. Congedare la persona avendo soddisfatto eventuali richieste di chiarimento

18 marzo 2014
INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE BINETTI

*Le attività svolte
dall'osteopata rientrano nel
campo delle attività riservate
alle professioni sanitarie*

3 aprile 2014
CANCELLATA LA NORMA UNI

Per quanto concerne l'osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che le attività svolte dall'osteopata **rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie**. In merito all'Ente sopra menzionato, si fa presente che **la legge 14 gennaio 2013, n. 4**

«Disposizioni in materia di professioni non organizzate», disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, **con esclusione** delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., **delle professioni sanitarie** ed altre attività.

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-01832 presentata da BINETTI Paola testo di Giovedì 9 gennaio 2014, seduta n. 148 BINETTI.

Parere del Ministero della Salute del 30 maggio 2002, si afferma esplicitamente che l'attività di osteopata non è ad oggi regolamentata in Italia, che essa non afferisce ad alcuna autonoma categoria delle professioni sanitarie e che non esiste nel nostro Paese un albo o registro per l'iscrizione degli eventuali soggetti autorizzati ad esercitarla.

14 marzo 2014

IL MINISTRO LORENZIN IN PARLAMENTO

12 luglio 2014

LA P.D.L. BINETTI

31 luglio 2014

L'OSTEOPATIA NEL DDL LORENZIN

Marzo 2014 – IL MINISTRO LORENZIN

Riconosceremo **la professionalità** della categoria degli osteopati

Sono nate delle scuole che hanno, nel corso degli anni, potenziato ed equiparato **il livello didattico** a standard di livello europeo

Un lavoro istruttorio e di confronto con le principali rappresentanze della professione di osteopata al fine di elaborare una proposta normativa volta ad **istituire anche in Italia la professione di osteopata**

Garantiremo la dovuta dignità professionale ai numerosi operatori del settore che, ad oggi, sono ancora costretti ad operare confrontandosi con un **assetto normativo alquanto incerto.**



12 novembre 2014

ALTRI EMENDAMENTI

24 maggio 2016

APPROVAZIONE AL SENATO

27 luglio 2016

INIZIO ITER ALLA CAMERA

23 maggio 2017

EMENDAMENTI ART.4

24 ottobre 2017

APPROVAZIONE ALLA CAMERA

29 novembre 2017

INIZIO COMMISSIONE SENATO

6 dicembre 2017

CONCLUSO L'ESAME IN COMMISSIONE

22 dicembre 2017

APPROVAZIONE AL SENATO

11 gennaio 2018

LA FIRMA DEL PRESIDENTE

31 gennaio 2018

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

15 febbraio 2018

LA LEGGE DELL'11 GENNAIO ENTRA IN VIGORE

ART. 5 Legge 43 del 2006 dopo la legge 3 del 2018

(**Individuazione e istituzione** di nuove professioni sanitarie)

1. L'**individuazione** di nuove professioni sanitarie avviene in sede di recepimento di **direttive dell'Unione europea** ovvero **per iniziativa dello Stato o delle regioni**, ovvero su **iniziativa delle associazioni professionali**

2. L'**istituzione** di nuove professioni sanitarie è effettuata, previo **parere tecnico-scientifico** del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di **Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **recepiti con decreti del Presidente della Repubblica**, previa **deliberazione del Consiglio dei ministri**.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano **il titolo professionale, l'ambito di attività** di ciascuna professione, i criteri di **valutazione dell'esperienza professionale** nonché i criteri per il **riconoscimento dei titoli equipollenti**.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito **l'ordinamento didattico** della formazione universitaria delle nuove professioni sanitarie individuate.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

La legge 3 del 2018

ART. 7 (Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico).

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie **sono individuate** le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.



Osteopatia individuata professione sanitaria

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato regioni da adottare **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge (15 maggio 2018 n.d.r.), sono stabiliti **l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata** e del chiropratico, **i criteri di valutazione dell'esperienza professionale** nonché **i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti**

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, (15 agosto 2018 postposto al 31 dicembre 2022 dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 n.d.r.) acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti **l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia** e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.



Per istituire la professione sanitaria dell'osteopata

Per istituire la professione sanitaria dell'osteopata sono necessari,

1. Parere tecnico-scientifico del Consiglio Superiore di Sanità
2. Uno o più accordi Conferenza stato regioni
3. Delibera del Consiglio dei Ministri
4. Decreto del Presidente della Repubblica

Gli accordi in Conferenza stato regioni per stabilire:

- ambito di attività dell'osteopata
- funzioni caratterizzanti dell'osteopata
- criteri di valutazione dell'esperienza professionale
- criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti



QUANTE VOLTE CI SONO STATI TENTATIVI DI RICONOSCERE L'OSTEOPATIA?

Ddl 447 19.05.2006 Massidda - Disciplina delle medicine non convenzionali

Ddl 1126 26.10.2006 Tomassini - Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali

Pdl 874 23.05.2009 Lucchese - Disciplina delle medicine e delle pratiche non convenzionali

Pdl 4239 30.03.2011 Scilipoti - Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria

Pdl 4952 14.02.2012 Grimoldi e altri - Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria

Ddl 257 22.03.2013 Scilipoti - Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria

Pdl 1088 29.05.2013 Grimoldi - Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria

Pdl 2518 07.07.2014 Binetti - Istituzione della figura professionale dell'osteopata

Pdl 160 23.03.2018 - Istituzione dell'albo della figura professionale dell'osteopata

P.d.L.824/2018 Grimoldi, Ribolla, Lucchini - Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria

E QUANTE VOLTE, IN GENERALE, VERSO LE MEDICINE COMPLEMENTARI E ALTERNATIVE?

1999 ddl 3930 Fumagalli Carulli Istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico

2001 pdl 1096 Labate Istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico

2001 pdl 1103 Giacco Legge quadro sulle medicine non convenzionali

2001 pdl 640 Lucchese Disciplina delle terapie e delle medicine non convenzionali esercitate dai medici

2002 ddl 1585 Tomassini Disciplina delle terapie non convenzionali

2002 pdl 2824 Massidda Disciplina delle medicine non convenzionali

2003 pdl 4191 Dell'anna Disciplina delle medicine e delle terapie non convenzionali

2005 ddl 3581 Danzi Disciplina delle medicine e delle pratiche non convenzionali

2005 ddl 3656 Danzi Disciplina delle medicine e delle pratiche non convenzionali

2006 ddl 1126 Tomassini Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri

2006 ddl 447 Massidda Disciplina delle medicine non convenzionali

2006 ddl 478 Silvestri Disciplina delle terapie non convenzionali

2006 pdl 1590 Grillini Disciplina delle terapie non convenzionali

(segue)



FONDAZIONE **PSP**
Promozione Salute e Prevenzione

2006 pdl 1990 Zanotti Disposizioni per la regolamentazione delle medicine complementari
2006 pdl 874 Lucchese Disciplina delle medicine e delle pratiche non convenzionali
2008 ddl 481 Masidda Disciplina delle medicine non convenzionali
2008 ddl 713 Bosone Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina
2009 ddl 1896 Bugnano Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere
2010 pdl 3107 Milanato Disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali
2011 pdl 4239 Scilipoti Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria
2012 pdl 4952 Grimoldi Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria
2013 ddl 257 Scilipoti Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria
2013 pdl 1088 Grimoldi Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria
2014 pdl 2518 Binetti Istituzione della figura professionale dell'osteopata
2016 pdl 4115 Savino Disciplina delle medicine non convenzionali
Pdl 160 23.03.2018 - Istituzione dell'albo della figura professionale dell'osteopata
P.d.L.824/2018 Grimoldi, Ribolla, Lucchini - Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria

5 novembre 2020 - Il «via libera» della Stato Regioni

CONSIDERATO che allo stato attuale i trattamenti osteopatici non sono riconosciuti quali prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;

RITENUTO pertanto che la professione sanitaria dell'Osteopata potrà operare nelle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nel LEA e fermo restando l'individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti;

5 novembre 2020 – Il «via libera» della Stato Regioni

Art. 1.

(Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata)

L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, **nell'ambito dell'apparato muscoloscheletrico**.



5 novembre 2020 - Il «via libera» della Stato Regioni

Art. 2.

(Ambiti di attività e competenza)

L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle **disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico**



5 novembre 2020 – Il «via libera» della Stato Regioni

L'Osteopata opera con le seguenti modalità:

- a. pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, **non invasive** ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
- b. esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
- c. valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregivers e/o con altri professionisti sanitari;
- d. e. **al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le risposdenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.**

5 novembre 2020 - Il «via libera» della Stato Regioni

Art. 3.

(Contesto operativo)

L'osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero professionale.

5 novembre 2020 – Il «via libera» della Stato Regioni

Art. 4.

(Valutazione dell'esperienza professionale ed equipollenza dei titoli)

- 1. Con successivo accordo** stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati **i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli progressi** alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3.

23 settembre 2020 le criticità della Commissione Stato Regioni

Inquadramento nell'ambito della prevenzione?

Tale inquadramento non risulta coerente con le attribuzioni del nuovo operatore che dovrebbe invece afferire per affinità e contiguità di intervento sanitario all'Area delle Professioni sanitarie riabilitative, ex art. 2, L. 251/2000

In riferimento alla diagnosi di competenza medica?

Gli interventi dell'osteopata sarebbero rivolti, a scopo preventivo e di mantenimento, a persone prive di patologie, con necessità tuttavia di «diagnosi di competenza medica e indicazioni di trattamento osteopatico».

Il futuro professionista avrebbe dunque un'autonomia molto limitata all'ambito delle scelte tecnico-operative e comunque sarebbe sempre soggetta alla prescrizione medica

Si, ma cos'è il «trattamento osteopatico»?

Nella descrizione dell'ambito di attività e competenza dell'osteopata (scopo dell'Accordo) sono utilizzate locuzioni come «trattamento osteopatico», «valutazione osteopatica» e «disfunzione somatica» la cui definizione non è esplicitata, né è di comune impiego, non chiarendo di fatto quali sono le attività esercitabili (necessarie anche per la definizione del futuro ordinamento didattico) e le relative responsabilità collegate.

23 settembre 2020 le criticità della Commissione Stato Regioni

In quale contesto operativo? Strutture sanitarie, sociosanitarie...

La collocazione nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, pubbliche o private in regime di dipendenza o libero-professionale, al momento attuale non è perseguibile, infatti il DPCM 2017 sul LEA non fa riferimento a trattamenti osteopatici o trattamenti manipolativi osteopatici, sono bensì presenti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale quali 93.15 manipolazioni della colonna vertebrale e 93.16 mobilizzazione di altre articolazioni riferibili alle branche Medicina fisica e riabilitazione e Ortopedia, specialità mediche.

Una valutazione congiunta con il profilo del chiropratico consentirebbe una migliore analisi in relazione al loro rapporto rispetto alle altre professioni sanitarie già esistenti e la loro collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

D.P.R. 131 del 07/07/2021

Recepimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (rep. atti n. 185/CSR), rettificato con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (rep. atti n. 190/CSR).

Publicato in Gazzetta Ufficiale il 29.09.2021 Entrato in vigore il 14.10.2021

Dopo il D.P.R. 131 del 07/07/2021

MA OGGI, QUINDI,
GLI OSTEOPATI
POSSONO LAVORARE
TRANQUILLI?



FONDAZIONE **PSP**
Promozione Salute e Prevenzione

T.A.R. CATANIA 30 agosto 2021

Equipollenza e valutazione dell'esperienza professionale in un successivo accordo

D'altra parte, in data 5 novembre 2020 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - riunitasi per stabilire l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti - **ha demandato ad un successivo accordo**, da stipulare sempre in sede di Conferenza permanente, **la definizione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia** (ancora non istituita).

L'istituzione della figura solo dopo la conclusione del primo ciclo di laurea

Il Collegio osserva che dal quadro complessivo normativo attuale, **l'istituzione della figura professionale sanitaria dell'osteopata potrà ritenersi completata solo a conclusione del primo ciclo dell'istituendo corso di laurea** triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l'osteopata, per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica, che l'iscrizione all'istituendo albo professionale (salve restando le determinazioni dell'Amministrazione in ordine all'equipollenza dei titoli pregressi).

E solo da quel momento per poter fare l'osteopata sarà necessario possedere la laurea o un titolo equipollente

T.A.R. CATANIA 30 agosto 2021

Risulta, pertanto, di palmare evidenza che fin quando non verranno istituiti in Italia i corsi di laurea triennale in osteopatia ed istituiti i relativi albi professionali, **nessun titolo specifico potrà essere richiesto per l'esercizio dell'attività di osteopata**, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge 4/2013. In tale quadro risulta del tutto evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato che deve essere annullato.



FONDAZIONE **PSP**
Promozione Salute e Prevenzione

Grazie per l'attenzione!



FONDAZIONE PSP
Promozione Salute e Prevenzione

A cura di: Alfonso Causi, componente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione PSP